SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 marzo 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 21 febbraio 2011.

Decadenza della concessione per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 dell'8 aprile 1998, stipulata con la società Betshop Italia S.r.l. *(11A02790)* . . . . . *Pag.* 1

DECRETO 23 febbraio 2011.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021, prima e seconda tranche. *(11A02983)* . . . . . *Pag.* 2

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 1° novembre 2011 e scadenza 1° novembre 2013, nona e decima tranche. *(11A02984)* . . . . *Pag.* 5

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017, nona e decima tranche. *(11A02985)* . . . . *Pag.* 7

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 14 luglio 2010.

Ammissione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di vari progetti . (Prot. n. 352/Ric.) *(11A02729)* . . . . . *Pag.* 9

DECRETO 18 ottobre 2010.

Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164 relativo all'iscrizione delle istituzioni idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale. *(11A02756)* . . *Pag.* 14

DECRETO 28 gennaio 2011.

Riconoscimento, al prof. Isaac Sanchez Palos, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(11A02748)*. . . . . *Pag.* 17

DECRETO 14 febbraio 2011.

Modifica al decreto 24 dicembre 2010, recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, formazione nel settore della biomedicina molecolare da realizzarsi nella regione Friuli-Venezia Giulia. (Prot n. 970/Ric.)». *(11A02727)*. . . . . *Pag.* 18

Ministero della giustizia

DECRETO 8 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Argiolas Maria Assunta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A02750)*. . . . . *Pag.* 18

DECRETO 8 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Rahim Muhammad Abdur, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(11A02757)*. . . . . *Pag.* 20

DECRETO 8 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Cerescioli Lorenzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A02758)* . . *Pag.* 21

DECRETO 8 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pittalis Irma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. *(11A02759)* . . . . *Pag.* 23

Ministero della salute

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iftimoae Mirela Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02635)* . . . . *Pag.* 23

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chitu Mocanu Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02636)*. . . . . *Pag.* 24

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pop Maistruc Voichita Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02637)* . . . . *Pag.* 25

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale "Monteferrante" in comune di Monteferrante. *(11A02616)* . . . . *Pag.* 26

DECRETO 11 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nadakkaparambil Sacariya Philomina Jainy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02626)*. . . . . *Pag.* 26

DECRETO 11 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kulathil Thomas Sunitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02627)* . . . . *Pag.* 27

DECRETO 11 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Paniyeruthy Subramanian Nimil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02628)* . . . . *Pag.* 28

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 22 febbraio 2011.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio a decorrere dal 1º marzo 2011 per la provincia di Verona. *(11A02802)* . . . . *Pag.* 29

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 10 febbraio 2011.

Modifica del decreto 26 febbraio 2010, di iscrizione al registro nazionale della varietà di asparago «Santenese». *(11A02618)*. . . . . *Pag.* 29

DECRETO 10 febbraio 2011.

Cancellazione e variazione della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale. *(11A02619)* . . . . *Pag.* 30

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 29 dicembre 2010.

Proroga della gestione commissariale della società Cooperativa «Le Signorie», in Civitella in Val di Chiana e sostituzione del commissario governativo. *(11A02634)* . . . . *Pag.* 31

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Linea AV/AC Genova - Milano. Terzo Valico dei Giovi (CUP F81H92000000008). Assegnazione finanziamento. (Deliberazione n. 101/2009). *(11A02798)* . . . . . *Pag.* 32

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Programma statistico nazionale 2008-2010. Aggiornamento per l'anno 2010.(Deliberazione n. 95/2010). *(11A02801)* . . . . *Pag.* 35

Provincia autonoma di Trento

DELIBERAZIONE 28 gennaio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edilizia Coop 88 società cooperativa» in Trento e nomina del commissario liquidatore. (Deliberazione n. 105). *(11A02728)* . . . . . . *Pag.* 37

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri

Rilascio di exequatur *(11A02629)*. . . . . *Pag.* 37

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale Svizzero relativo alla non imponibilità dell'I.V.A. sui pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. *(11A02630)* . . . . *Pag.* 37

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito del 24 aprile 1974, firmato a Nicosia il 4 giugno 2009. *(11A02631)*. *Pag.* 37

Ministero dell'interno

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia d'Italia dell'Istituto «Serve del Signore e della Vergine di Matarà», in Segni. *(11A02620)* . . . . *Pag.* 37

Accertamento del fine prevalente di culto alla Confraternita dei disciplinanti di San Giovanni Battista, in Albenga *(11A02621)*. . . . . *Pag.* 38

Riconoscimento della civile soppressione del Monastero delle Suore Orsoline dell'Unione Romana, in Manerbio *(11A02622)* . . . . *Pag.* 38

Approvazione del trasferimento della sede della Pia unione «Istituto dei Missionari della Istruzione Religiosa» detta brevemente «Istituto Ali Materne», in Cittanova. *(11A02623)*. . . . . *Pag.* 38

Ministero della salute

Registrazione mediante procedura centralizzata dell'attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione del medicinale «Hiprabovis Ibr Marker Live». *(11A02638)* . . . . *Pag.* 38

Registrazione mediante procedura centralizzata dell'attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione del medicinale «Quadrisol». *(11A02639)* . . . . *Pag.* 38

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dectomax» soluzione iniettabile. *(11A02640)* . . . . *Pag.* 38

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carbesia». *(11A02641)* . . . . *Pag.* 39

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Parere inerente la richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra». *(11A02755)*. . . . . *Pag.* 39

Ministero dello sviluppo economico

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale alla società «Magazzini generali doganali riuniti S.p.a.», in Torino. *(11A02615)*. . . . . *Pag.* 54
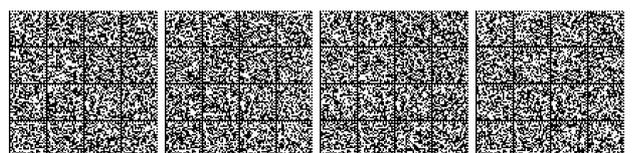
RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 13 maggio 2010 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Riprogrammazione del fondo infrastrutture ex decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, art. 6-quinquies. (Deliberazione n. 31/2010)». *(11A02937)* . . . . *Pag.* . .55

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 62

Ministero della salute

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Paolo Vittorio Annoni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02454)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Antonio Amore, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02455)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sabina Antognetti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02456)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Simone Ruggiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02457)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Diego Zennaro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02458)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Martina Sassi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02459)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Vittorio Marchina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02460)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ecolien Nijsen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02461)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Simone Tiziano Pignatelli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02462)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Giacomo Reato, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02463)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Francesco Aiani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02464)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Francesco Albiati, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02465)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Lorenzo Berchi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02466)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Alessandro Bilello, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02467)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sarah Giungato , di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02468)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chiara Guzzetti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02469)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Andrea Ferrara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02470)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Enzo Frigerio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02471)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Giancarlo Mancin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02472)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Daniele Gregori, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02473)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Elisa Duvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02474)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Stefano Bollini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02475)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Andrea Bonesi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02476)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Simona Borzi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02477)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Claudio Brivio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02478)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicoletta Canziani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02479)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Stefano Cometa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02480)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Alessandro Biacchi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02481)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Alessandro Adduci, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02482)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Bruno Anello, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02483)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Marco Antonio Nolasco Paredes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02484)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Stancuta Claudiu Antonio Edward, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02485)*

DECRETO 9 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vesna Vukovic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02486)*

DECRETO 9 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Ruben Gonzalez Villarraga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A02487)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Manolache Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02488)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mititelu Marieta Carmina Iordan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02489)*
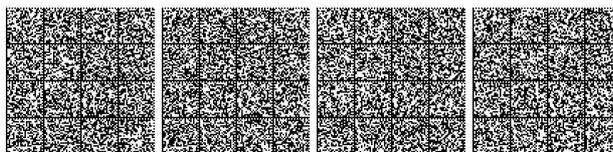
DECRETO 10 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pure Monica Mihut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02490)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciocan Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02491)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bolog Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02492)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Amatoaiei Felicia Narcisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02493)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Bahaciu Viorel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02494)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Craciun Diana Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02495)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoichitescu Simona Cretan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02496)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Suciu Antonela Beatrice, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02497)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mindrila Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02498)*

DECRETO 11 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Lijimol Mattathikunnel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02499)*

DECRETO 11 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cheruvil Ancy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02500)*

DECRETO 11 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Shaiby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02501)*

DECRETO 11 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kappithanparambil Devassykutty Simi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02502)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 63

Agenzia Italiana del Farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immisione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Arvenum 500 mg compresse rivestite con film», con conseguente modifica stampati *(11A02676)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immisione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Piroxicam Sandox GmbH», con conseguente modifica stampati *(11A02677)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immisione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Glautimol», con conseguente modifica stampati *(11A02678)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immisione in commercio, secondo procedura mutuo riconoscimento IT/H/241/01-02/MR, del medicinale «Ranitidina ABC», con conseguente modifica stampati *(11A02679)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immisione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Artin», con conseguente modifica stampati *(11A02680)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immisione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Axilium», con conseguente modifica stampati *(11A02681)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immisione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Itraconazolo Sandoz», con conseguente modifica stampati *(11A02682)*
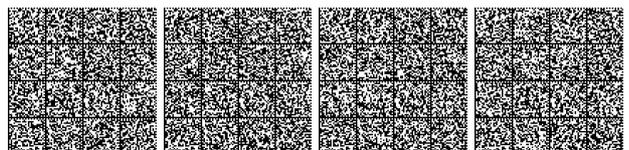
Rinnovo dell'autorizzazione all'immisione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Itraconazolo DOC generici», con conseguente modifica stampati *(11A02683)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immisione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Vitamina B1 Salf», con conseguente modifica stampati *(11A02684)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immisione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale«Indobufene Mylan Generics»,con conseguente modifica stampati *(11A02685)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immisione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Indobufene Ranbaxy», con conseguente modifica stampati *(11A02686)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immisione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Indobufene Almus», con conseguente modifica stampati *(11A02687)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immisione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Riopan», con conseguente modifica stampati *(11A02688)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immisione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Daflon 500 mg compresse rivestite con film», con conseguente modifica stampati *(11A02689)*

Autorizzazione all'immisione in commercio del medicinale «Aspirina» *(11A02692)*

Autorizzazione all'immisione in commercio del medicinale «Xantrazol» *(11A02691)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sinecod Tosse Sedativo» *(11A02690)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Maalox» *(11A02693)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bisolvon» *(11A02694)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Duronitrin» *(11A02695)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eparina Sodica Biologici Italia Laboratories» *(11A02704)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ateroclar» *(11A02703)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ecafast» *(11A02705)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Epsodilave» *(11A02702)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Epsoclar» *(11A02701)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cardiazol Paracodina» *(11A02700)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Viractive» *(11A02699)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aciclovir Ratiopharm» *(11A02698)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zofran» *(11A02697)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kybernin P» *(11A02696)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Adriblastina» *(11A02708)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kanrenol» *(11A02707)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amoxicillina e acido clavulanico Sandoz GmbH» *(11A02706)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2011.

Decadenza della concessione per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 dell'8 aprile 1998, stipulata con la società Betshop Italia S.r.l.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998 n. 169 concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonchè per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto n. 2006/16109 del 12 maggio di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli;

Vista la convenzione di concessione n. 1090 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Betshop Italia s.r.l. nei locali siti in via Rodi, 59 - Brescia (BS);

Visto articolo 13, comma 3, della convenzione di concessione stabilisce che «L'importo della garanzia di cui al comma 2 è adeguato con periodicità annuale, entro sessanta giorni dal termine di ogni anno, a partire dal 31 agosto 2007 in ragione del movimento netto conseguito dal concessionario nell'anno precedente.»;

Visto che dai dati forniti dal totalizzatore nazionale risulta che la garanzia di cui sopra, stipulata dalla Betshop Italia srl e il Monte dei Paschi di Siena nell'interesse del concessionario ed a favore di questa Amministrazione non è stata rinnova ed è scaduta in data 30 ottobre 2010;

Visto l'articolo 17, comma 2, lettera *d)*, delle citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche “nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Vista la nota dell'Ufficio regionale AAMS per la Calabria e la Basilicata prot. n. 2578 del 5 marzo 2010, con la quale il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento di quanto dovuto;

Vista la nota Prot. n. 12490/giochi/sco del 12 aprile 2010, con la quale, stante la grave esposizione debitoria della concessione n. 1090, l'Amministrazione ha sospeso il collegamento con il totalizzatore nazionale e avviato il procedimento di decadenza per la concessione medesima;

Considerato che l'Ufficio regionale di cui sopra con nota prot. n. 11692 del 30 settembre 2010 ha comunicato alla società Betshop Italia l'escussione della cauzione di cui al comma 4, del succitato articolo 13;

Considerato che con la predetta nota del 12 aprile è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dall' articolo 17, comma 2, lettera *d)* della convenzione di concessione, a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro 10 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;

Considerato che il Concessionario in questione, a fronte delle succitate comunicazioni, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, non ha rinnovato la garanzia di cui al comma 2, articolo 13 della convenzione di concessione e non ha fornito alcuna giustificazione;

Dispone:

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n°1090 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli stipulata con società Betshop Italia s.r.l, con sede legale in Roma - via Caio Mario, n.8 - 00192 Roma, operante nel comune di Roma (RM), con immediato distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A02790
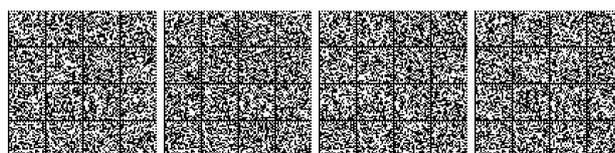
DECRETO 23 febbraio 2011.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi,i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n.2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il21febbraio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.702milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1°marzo 2011e scadenza 1°settembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 4.000 milioni di euro e un importo massimo di 5.000 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale massimoindicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1°settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° settembre 2011 e l'ultima il 1° settembre 2021.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
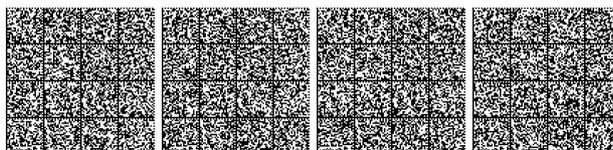
La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 2021, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali,all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto,è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato, sui titoli emessi con il presente decreto possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purchè abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art.1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art.13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art.16 del citato decreto legislativo n.385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art.16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art.16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n.385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n.58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art.20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art.1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40 %, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di uncentesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiorenon verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'articolo 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 25 febbraio 2011, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente articolo 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate,anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agliarticoli precedenti,avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente articolo 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1°marzo 2011, al prezzo di aggiudicazione.A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 1° marzo 2011 la Banca d'Italia, provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011,faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2011

p. Il direttore generale : CANNATA

11A02983

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 1° novembre 2011 e scadenza 1° novembre 2013, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di

cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 febbraio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.702 milioni di euro;

Visti ipropri decreti in data 27 ottobre, 25 novembre, 28 dicembre 2010 e 26 gennaio 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ottotranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,25 %, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nonatranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nonatranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 1° novembre 2010e scadenza 1° novembre 2013, di cui al decreto del 27 ottobre 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 27 ottobre 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenireentrole ore 11 del giorno 25 febbraio 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 27 ottobre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 27ottobre 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decimatranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimoofferto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranchedi cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nonatranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del27ottobre 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 delgiorno 28febbraio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1°marzo 2011, al prezzo di aggiudicazione e concorresponsione di dietimi d'interesse lordi per 120 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1°marzo 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 27ottobre 2010,sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1.; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2011

p.Il direttore generale : CANNATA

11A02984

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n.2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 febbraio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.702 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 20 ottobre, 25 novembree 28 dicembre 2010 e 26 gennaio 2011,con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ottotranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nonatranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»),con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017, di cui al decreto del 25 novembre 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza equarta tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 novembre 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire,entro le ore 11 del giorno 25 febbraio 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 novembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11e 12 del ripetuto decreto del 25 novembre 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decimatranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimoofferto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranchedi cuiall'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nonatranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 25 novembre 2010,in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei CCTeu, ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2011, al prezzo di aggiudicazionee concorresponsione di dietimi d'interesse lordi per 137giorni.A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° marzo 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente alcapitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 25 novembre 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2011

p. Il direttore generale : CANNATA

11A02985

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 luglio 2010.

Ammissione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di vari progetti . (Prot. n. 352/Ric.)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto Ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto Ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta commissione;

Visto il parere espresso dal comitato di cui all'art.7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 24 marzo 2010;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale prot. Gab/4 del 2 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Visto il decreto direttoriale n. 560/Ric del 2 ottobre 2009 di ripartizione delle risorse del fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2007-2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art.11 del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 13/9

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Stefania BANDINI – Sara MANZONI
- **Protocollo N**. 5466 del 24/09/2009
- **Progetto di Ricerca**
- **Titolo:** *CROWDYXITY – CROWd DYnamics and compleXITY”*
  - **Inizio:** 02/01/2010
    Durata Mesi: 18 mesi
- **Costituenda Società:** Crowdyxity S.r.l.
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 24/09/2009

- **Costo Totale ammesso** **€ 594.800,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 362.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 232.800,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 362.000,00	€ 232.800,00	€ 594.800,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 362.000,00	€ 232.800,00	€ 594.800,00

Sezione C – Forma e Misura dell’Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%

20%	Requisito di PMI

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 358.160,00

Progetto 16/9

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Carlo PEDONE – Giancarlo MORELLI – Diego TESAURO – Antonella ACCARDO – MEDESTEA RESEARCH & PRODUCTION SRL
- **Protocollo N**. 6360 del 12/10/2009
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** *Ricerca e Sviluppo di nuovi farmaci di tipo liposomiale per il target selettivo, mediante peptidi, di cellule tumorali, in particolare perla terapia dei tumori ovarici restistenti al CIS-Platino*
  - **Inizio:** 01/01/2010
  - **Durata Mesi**: 24 mesi
- **Costituenda Società:** Invectors Srl
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 12/10/2009

- **Costo Totale ammesso** **€ 732.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 552.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 180.000,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 552.000,00	€ 180.000,00	€ 732.000,00
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 552.000,00	€ 180.000,00	€ 732.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)	70%	45%
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile		

20%	Requisito di PMI

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 467.400,00

Progetto 17/9

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Aldo Franco DRAGONI – Germano VALLESI – Università Politecnica delle Marche – G.E.M.Elettronica Srl
- **Protocollo N**. 6939 del 13/11/2009
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** *Ricerca e Sviluppo Sperimentale di un dispositivo integrato tascabile di sicurezza con capacità di wireless network detection e trasferimento sicuro via cavo*
  - **Inizio:** 01/04/2010
  - **Durata Mesi**: 24 mesi
- **Costituenda Società:** OPENMOD Srl
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 13/11/2009

- **Costo Totale ammesso** **€ 960.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 761.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 199.000,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi
- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 761.000,00	€ 199.000,00	€ 960.000,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 761.000,00	€ 199.000,00	€ 960.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%

20%	Requisito di PMI

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 516.456,90

Progetto 18/9

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Salvatore GAGLIO – Giuseppe LO RE
- **Protocollo N**. 6975 del 16/11/2009
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** *INTELENER -MAJORDOMO*
  - **Inizio:** 02/01/2010
  - **Durata Mesi**: 36 mesi
- **Costituenda Società:** INTELENER Srl
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 16/11/2009
-
- **Costo Totale ammesso** **€ 678.244,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 498.756,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 179.488,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 498.756,00	€ 179.488,00	€ 678.244,00
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 498.756,00	€ 179.488,00	€ 678.244,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)	70%	45%
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile		

20%	Requisito di PMI

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 429.898,80

Art. 2.

La maggiorazione prevista all'art 11, comma 14, lettera *c)*, modificata con decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, comma 4, lettera *a)*, è subordinata alla verifica, prima della stipula del contratto di finanziamento, del requisito di piccola e media impresa da parte del soggetto convenzionato.

Art. 3.

I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art.11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

La relativa spesa di € 1.771.915,70 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2006 di cui alle premesse:

sezione area depressa: € 897.298,80;

sezione area nazionale: € 874.616,90.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 36.

11A02729

DECRETO 18 ottobre 2010.

Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164 relativo all'iscrizione delle istituzioni idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale.

IL MINISTRO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164, recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization I.B.O.;

Tenuto conto del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 13 luglio 2010, prot. n. 5276, riguardo ai piani di studio a cui gli studenti, in coerenza con il riordino della scuola secondaria di secondo grado italiana, debbono uniformare il loro corso di studio di Baccellierato Internazionale;

Visti gli allegati *A* e *B*, che costituiscono parte integrante del presente decreto riguardanti rispettivamente l'elenco dei programmi, con le relative materie suddivise per tipologia di corsi di studio e la Tabella con il punteggio complessivo, convertito in centesimi, dei diplomi di baccelllierato internazionale;

Visto il D.D.G. del 10 marzo 1999, concernente il punteggio complessivo del diploma di Baccellierato internazionale, rilasciato dalla scuole di Baccellierato Internazionale e dai Collegi del Mondo Unito, riconosciute dall'Ufficio di Baccellierato Internazionale di Ginevra ed iscritte nell'elenco, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777;

Considerato che è necessario dettare istruzioni per l'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

Domanda di iscrizione nell'elenco e relativa documentazione

1. La domanda di iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, deve essere presentata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per gli affari internazionali, da parte dei collegi del Mondo Unito e delle istituzioni scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero, che abbiano ottenuto, da parte dell'Ufficio del Baccellierato Internazionale di Ginevra, l'autorizzazione all'effettuazione del programma di Baccellierato Internazionale.

2. La domanda sottoscritta dal gestore o legale rappresentante della scuola straniera, redatta in carta legale, se presentata da scuola operante in Italia deve indicare, oltre alla propria sede e denominazione ufficiale, anche la denominazione e la sede del collegio o dell'istituzione scolastica straniera, deve altresì precisare se tra le prove finali preordinate al rilascio del diploma di Baccellierato è prevista una prova scritta e orale di lingua italiana e se il punteggio attribuito a tale prova concorra alla determinazione del punteggio di detto diploma.

3. La firma del gestore o legale rappresentante, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero o da pubblico ufficiale, fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione, stabilite da leggi o da accordi internazionali.

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

Attestazione dell'autorizzazione – rilasciata all'Istituzione Scolastica dall'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra – all'effettuazione del programma di Baccellierato internazionale;

Elenco dei programmi e delle discipline effettivamente attivati dalla scuola con l'indicazione del livelli d'insegnamento, nel rispetto delle sei materie di studio, di cui almeno 3 livello medio e 3 a livello avanzato, previste, per ciascun indirizzo di studi, dall'Allegato *A*, citato in premessa, unito al presente provvedimento;

L'autorizzazione o la denuncia d'inizio dell'attività ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 decreto del Presidente della Repubblica n. 389/94 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia»;

La documentazione in lingua straniera deve essere accompagnata dalla traduzione in italiano, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 17, commi secondo e terzo della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fatte salve le esenzioni dall'obbligo della traduzione, stabilite da leggi o da accordi internazionali.

Art. 2.

Iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione nell'elenco è disposta con provvedimento del ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Art. 3.

Visite ispettive

1. Il Ministero dall'istruzione, dell'università e della ricerca può disporre accertamenti tecnico-ispettivi, presso le sedi dei Collegi del Mondo Unito e delle Istituzioni Scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero, di cui al presente decreto, 'intesi a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'elenco.

Roma, 18 ottobre 2010

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 18, foglio n. 70.

ALLEGATO *A*

LICEO LINGUISTICO	LICEO SCIENTIFICO	LICEO CLASSICO	LICEO SCIENZE UMANE
Prima lingua	Prima lingua	Prima Lingua	Prima lingua
Seconda lingua	Seconda lingua	Latino	Seconda lingua
Storia o Economia o Geografia o Filosofia o Psicologia o Antropologia	Storia o Economia o Geografia o Filosofia o Psicologia o Antropologia	Storia o Economia o Geografia o Filosofia o Psicologia o Antropologia	Storia o Economia o Geografia o Psicologia o Antropologia o Sociologia o Pedagogia
Chimica o Fisica o Biologia o Informatica o Scienze Ambientali	Fisica o Chimica o Biologia	Chimica o Fisica o Biologia o Informatica o Scienze Ambientali	Chimica o Fisica o Biologia o Informatica o Scienze Ambientali
Matematica o Studi Matematici	Matematica	Matematica o Studi Matematici	Matematica o Studi Matematici
Terza Lingua	Chimica o Biologia o Scienze Ambientali Informatica o Latino o Arte	Greco	Filosofia o Storia o Economia o Geografia o Arte

Nell'ambito dei 4 corsi di studio, i programmi sopra elencati devono prevedere 3 materie a livello avanzato e 3 materie a livello medio.

Si segnala tuttavia l'esigenza che sia fissata almeno una materia obbligatoria a livello avanzato caratterizzante il corso di studio per ogni tipo di liceo come sotto elencate:
- per il liceo classico: latino o greco;
- per il liceo linguistico: prima lingua;
- per il liceo scientifico: matematica;
- per il liceo delle scienze umane: Antropologia o Psicologia o Sociologia o Storia o Filosofia.

ALLEGATO *B*
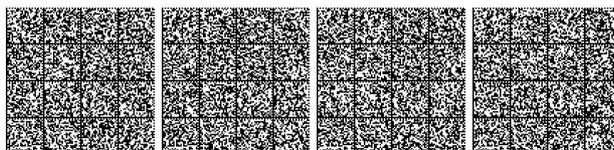
Tabella di conversione in centesimi

Il punteggio complessivo del diploma di baccellierato internazionale - rilasciato dalla scuole di Baccellierato Internazionale e dai Collegi del Mondo Unito, riconosciute dall'Ufficio di Baccellierato Internazionale di Ginevra ed iscritte nell'elenco, previsto dal D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164 - dovrà essere convertito in centesimi secondo la seguente tabella:

24 = 60/100
25 = 62/100
26 = 64/100
27 = 67/100
28 =69/100
29 = 71/100
30 = 73/100
31 = 76/100
32 =78/100
33 =80/100
34 = 82/100
35 =84/100
36 =87/100
37 =89/100
38 = 91/100
39 = 93/100
40 =96/100
41 =98/100
42 = 100/100

11A02756

DECRETO 28 gennaio 2011.

Riconoscimento, al prof. Isaac Sanchez Palos, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n.37, art. 1 comma 1; la circolare ministeriale del 26 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea, dal prof. Isaac Sanchez Palos;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentato dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto laureato e abilitato in italiano quale lingua straniera;

Tenuto conto di quanto convenuto in sede di riunione del coordinamento - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - Ufficio per le politiche sociali e culturali, punto 2, del verbale del 17 febbraio 2006, prot. n. 1751, circa l'opportunità di riconoscere in Italia, ai cittadini abilitati in italiano, quale lingua straniera, in altri paesi, la lingua madre o altra lingua diversa dall'italiano, della quale sia fornita idonea documentazione;

Visto il Diploma de Estudios Avanzados rilasciato il 10 ottobre 2001 dalla Universidad Complutense de Madrid (Spagna);

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 20 dicembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1) Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: titolo di «Licenciado en Filología Italiana» rilasciato il 30 agosto 1999 dalla Universidad Complutense de Madrid (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» rilasciato il 27 giugno 2003 dalla Universidad Complutense de Madrid (SpagnA),

posseduto dal prof. Isaac Sanchez palos, cittadino spagnolo nato a Madrid (Spagna) il 30 aprile 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A Seconda lingua straniera - Spagnolo;

46/A Lingue e civiltà straniere - Spagnolo.

2) Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A02748

DECRETO 14 febbraio 2011.

Modifica al decreto 24 dicembre 2010, recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, formazione nel settore della biomedicina molecolare da realizzarsi nella regione Friuli-Venezia Giulia. (Prot n. 970/Ric.)».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto direttoriale del 24 dicembre 2010, prot. n. 970/Ric., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2011;

Considerato che all'art. 7, comma 3, per mero errore materiale, è stato indicato per l'inoltro delle domande «Ufficio VI», in luogo di «Ufficio III»;

Vista l'opportunità di correggere l'indicazione erroneamente formulata;

Decreta:

All'art. 7, comma 3, del decreto direttoriale del 24 dicembre 2010, prot. n. 970/Ric., nella formulazione dell'indirizzo cui inviare i progetti, di cui al comma 1 del medesimo articolo, devesi intendere «Ufficio III» della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca in luogo di «Ufficio VI».

Roma, 14 febbraio 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

11A02727

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Argiolas Maria Assunta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Argiolas Maria Assunta, nata il 3 novembre 1975 a Roma, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università di Sassari in data 8 luglio 2005;

Considerato che l'istante ha presentato documentazione relativa al conseguimento del diploma di specialista in professioni legali il 26 luglio 2007;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Sassari attestato in data 10 novembre 2007;

Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto del 23 settembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 3 aprile 2006, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de abogados» di Madrid dal 9 febbraio 2010;

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» della laureata, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro paese dell'Unione europea una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003, n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto inoltre che non può considerarsi utile ai fini di una riduzione della prova attitudinale la ulteriore formazione accademica relativa al diploma di «specialista in professioni legali»;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Argiolas Maria Assunta, nata il 3 novembre 1975 a Roma, cittadina italiana è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 8 febbraio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A02750

DECRETO 8 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Rahim Muhammad Abdur, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 2 agosto 2010 del sig. Rahim Muhammad Abdur nato a Dhaka (Bangladesh) il 9 novembre 1971, cittadino del Bangladesh, diretta ad ottenere, il riesame della domanda di riconoscimento precedentemente presentata, al fine di ottenere una riduzione delle misure compensative ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16, il riconoscimento del titolo professionale di «inzenieris», conseguito in Lettonia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «masinzinibu bakalaura gradu transporta» conseguito presso la «Rigas Tehniska Universitate» in data 21 giugno 1999;

Considerato che l'attestazione dell'autorità competente lettone afferma che il titolo in possesso dell'istante configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Preso atto che nella conferenza di servizi del 13 aprile 2010 la domanda presentata dal sig. Rahim è stata accolta per la sez. B, settore industriale con applicazione di misure compensative consistenti in quattro materie oltre deontologia e ordinamento professionale;

Preso atto della documentazione allegata alla domanda di riesame;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non risulta comunque ancora completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto la domanda di riesame possa essere accolta ma con una riduzione parziale delle misure compensative precedentemente attribuite;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Rahim Muhammad Abdur nato a Dhaka (Bangladesh) il 9 gennaio 1971, cittadino del Bangladesh, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. B, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale, le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) energetica e macchine a fluido e (solo orale) 2) impianti chimici; 3) ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 8 febbraio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopra indicate, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale della candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. B settore industriale.

11A02757

DECRETO 8 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Cerescioli Lorenzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Cerescioli Lorenzo, nato il 24 agosto 1981 a San Severino Marche, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea specialistica in giurisprudenza conseguita presso l'Università di Bergamo in data 12 aprile 2007;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del consiglio dell'ordine degli avvocati di Bergamo in data 24 giugno 2009;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto del 18 gennaio 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 27 febbraio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de abogados» di Madrid dal 31 marzo 2010;

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione»del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro paese dell'Unione europea una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003, n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Cerescioli Lorenzo, nato il 24 agosto 1981 a San Severino Marche, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
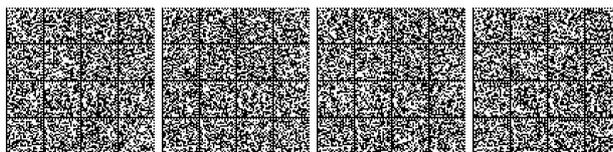
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 8 febbraio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A02758

DECRETO 8 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pittalis Irma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Pittalis Irma, nata ad Alghero l'8 luglio 1963, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Social Work», conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Assistente sociale»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni», nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Social Work» presso il «Central Council for Education and Traing in Social Work» il 5 luglio 1993;

Considerato che l'istante ha dimostrato di essere stata iscritta presso il «General Social Care Council» dal 20 aprile 2006;

Vista la documentazione attestante esperienza professionale;

Viste la conforme determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - sez. B, per cui non è necessario applicare alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Pittalis Irma, nata ad Alghero l'8 luglio 1963, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 febbraio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A02759

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iftimoae Mirela Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Iftimoae Mirela Ramona, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificata nivel 3, in specializarea Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificata nivel 3, in specializarea Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2003, dalla sig.ra Iftimoae Mirela Ramona nata a Iasi (Romania) il giorno 4 luglio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Iftimoae Mirela Ramona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02635

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chitu Mocanu Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visti gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mocanu Ana, nata a Moreni (Romania) il giorno 30 gennaio 1981, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Tehnician specialist, in specializarea Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il Liceo Teoretico «Petru Cercel» di Targoviste nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Chitu;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 7 aprile 2009;

Considerato che nella predetta seduta la Conferenza di servizi ha rilevato la sussistenza di differenze tra la formazione professionale conseguita in Romania e la corrispondente formazione prevista in Italia per il conseguimento del titolo di infermiere;

Considerato che dette divergenze riguardano, in particolare, l'area critica;

Visto che, sulla base delle predette considerazioni, la Conferenza di servizi ha ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato, in un tirocinio di adattamento della durata di un semestre, pari a 450 ore con formazione complementare in area critica, da svolgersi presso un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: infermieristica in area critica, anestesiologia e rianimazione, legislazione sanitaria;

Vista la nota prot. n. DGRUPS-0061813-P emessa in data 2 dicembre 2009, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei servizi, ha comunicato alla sig.ra Chitu Ana, coniugata Mocanu, che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessato, in un tirocinio di adattamento della durata di un semestre, pari a 450 ore con formazione complementare in area critica da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: infermieristica in area critica, anestesiologia e rianimazione, legislazione sanitaria;

Vista la nota del 3 marzo 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota con la quale l'Università Cattolica del Sacro Cuore - facoltà di medicina e chirurgia - ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Tehnician specialist, in specializarea Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il Liceo Teoretico «Petru Cercel» di Targoviste nell'anno 2003 dalla sig.ra Chitu Ana, coniugata Mocanu, nata a Moreni (Romania) il giorno 30 gennaio 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Chitu Ana, coniugata Mocanu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02636

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pop Maistruc Voichita Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Maistruc Voichita Maria, nata a Budesti (Romania) il 5 dicembre 1969, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico sanitario di Baia Mare nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Pop;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente rumena in data 13 dicembre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione «che soddisfa tutti i requisiti formativi previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V, punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico sanitario di Baia Mare nell'anno 2010, dalla signora Pop Voichita Maria, coniugata Maistruc, nata a Budesti (Romania) il 5 dicembre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Pop Voichita Maria, coniugata Maistruc, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A02637

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale "Monteferrante" in comune di Monteferrante.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato D.M. 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Monteferrante» in comune di Monteferrante (Chieti) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2010;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Monteferrante» in comune di Monteferrante (Chieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 10 febbraio 2011

Il capo del dipartimento: OLEARI

11A02616

DECRETO 11 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nadakkaparambil Sacariya Philomina Jainy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nadakkaparambil Sacariya Philomina Jainy ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nome di Philomina Jainy N. S.;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2005 presso la «School of Nursing, Don Bosco Hospital, North Paravur» di Ernakulam (India) dalla sig.ra Nadakkaparambil Sacariya Philomina Jainy, nata a Kothad (India) il giorno 3 febbraio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Nadakkaparambil Sacariya Philomina Jainy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02626

DECRETO 11 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kulathil Thomas Sunitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kulathil Thomas Sunitha ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nome di Sunitha K. Thomas;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Laxmi Memorial Institute of Nursing» di Mangalore (India) dalla sig.ra Kulathil Thomas Sunitha, nata a Kurumulloor (India) il giorno 25 maggio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kulathil Thomas Sunitha è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte

dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02627

DECRETO 11 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Paniyeruthy Subramanian Nimil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Paniyeruthy Subramanian Nimil ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Rilevato che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il nome di Nimil P. S.;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «Rajiv Gandhi School of Nursing» di Bellary (India) dal sig. Paniyeruthy Subramanian Nimil, nato a Khannanagar (India) il giorno 8 febbraio 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Paniyeruthy Subramanian Nimil è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02628

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 febbraio 2011.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio a decorrere dal 1º marzo 2011 per la provincia di Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce, alle direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative di determinazioni delle tariffe minime di facchinaggio in precedenza esercitate dalle soppresse competenti commissioni provinciali;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - n. 25157 /70 DOC del 2 febbraio 1995 e n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Richiamato il precedente decreto n. 1246 del 17 marzo 2004;

Ritenuto necessario aggiornare le suddette tariffe;

Acquisito le nuove determinazioni contrattuale del settore trasporti in vigore dal 1° gennaio 2011;

Considerato il costo medio previdenziale ed assicurativo;

Considerato l'aumento del costo della vita secondo l'ISTAT;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 2011, le tariffe minime orarie per lavoro di facchinaggio per la provincia di Verona, sono così aggiornate:

a) per i lavori in economia in genere € 16,50 + I.V.A. (settori: alimentaristi, tessili abbigliamenti, calzature);

b) per i lavori in economia in genere € 17,00 + I.V.A. (tutti gli altri settori).

Art. 2.

Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri contrattuali sia degli oneri contributivi e gestionali, e si applicano ai singoli facchini, liberi esercenti ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.

Art. 3.

La tariffa è maggiorata nella misura del:

25% per lavoro notturno dalle 22.00 alle 6.00;

50% per lavoro festivo;

60% per lavoro notturno festivo;

30% per lavoro straordinario.

Art. 4.

La tariffa, come sopra aggiornata, ha validità biennale (dal 1° marzo 2011 al 28 febbraio 2013).

Verona, 22 febbraio 2011

Il direttore provinciale: STACCIOLI

11A02802

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 febbraio 2011.

Modifica del decreto 26 febbraio 2010, di iscrizione al registro nazionale della varietà di asparago «Santenese».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale n. 4147 del 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 74 del 30 marzo 2010, con il quale, all'articolo unico, si è stabilita, l'iscrizione al Registro nazionale della varietà di asparago identificata con il codice SIAN 2932 e denominata «Santense»;

Ritenuta la necessità, a seguito di verifica, di modificare il citato decreto ministeriale n. 4147 del 26 febbraio 2010, specificatamente per la parte relativa al testo dell'articolo unico dove la suddetta varietà è indicata erroneamente con la denominazione «Santense» invece di «Santenese»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
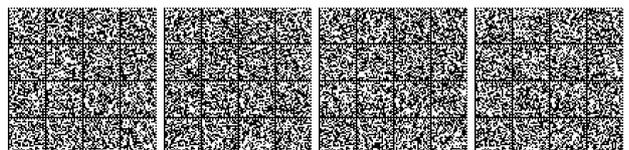
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di asparago identificata con il codice SIAN 2932 all'articolo unico del decreto ministeriale n. 4147 del 26 febbraio 2010, recante «Iscrizione di varietà di specie di piante ortive al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 74 del 30 marzo 2010, è modificata da «Santense» a «Santenese».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

11A02618

DECRETO 10 febbraio 2011.

Cancellazione e variazione della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varietà di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

Considerato che, per le varietà indicate nel presente dispositivo di cui all'articolo unico, la ditta Sativa Seeds & Services s.r.l. con nota del 15 dicembre 2010, in qualità di unico responsabile della conservazione in purezza ha rinunciato al mantenimento delle stesse e che una loro selezione conservatrice non può essere assicurata in quanto non è pervenuta alcuna proposta di subentro a tale responsabilità;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 3 febbraio 2011, ha preso atto della richiesta di rinuncia alla responsabilità della conservazione in purezza delle varietà sopra menzionate, così come risulta dal verbale della riunione;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le sotto elencate varietà, iscritte al registro delle varietà di specie ortive con il decreto ministeriale a fianco riportato, sono cancellate dal registro medesimo.

Codice SIAN	Specie	Denominazione	Decreto di rinnovo
1923	Peperone	Ravel	18-03-2003 - *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12-04-2003
1933	Pomodoro	Seti	
1934	Pomodoro	Tanis	
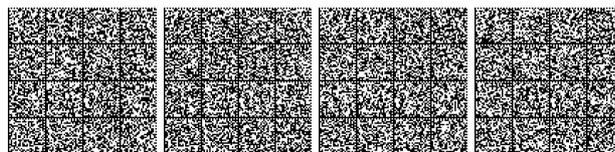
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

11A02619

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 dicembre 2010.

Proroga della gestione commissariale della società Cooperativa «Le Signorie», in Civitella in Val di Chiana e sostituzione del commissario governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota prot. 0003224 del 19 novembre 2010 a firma del capo Dipartimento;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2005 con il quale la società cooperativa «Le Signorie» con sede in Civitella in Val di Chiana (Arezzo) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del rag. Vincenzo Vitale;

Visti i decreti ministeriali datati 20 marzo 2006, 4 luglio 2007, 12 settembre 2007, ed i decreti direttoriali rispettivamente emanati in data 12 gennaio 2009, 24 giugno 2009, 16 novembre 2009 nonché la disposizione direttoriale n. 0025104 del 9 aprile 2010 con cui è stata prorogata la gestione commissariale;

Visto il D.D. 6 luglio 2010 n. 40/SGC/2010 con il quale la gestione commissariale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2010 ed il dott. Giacomo Vivoli è stato nominato commissario governativo in sostituzione del rag. Vincenzo Vitale;

Considerato che il dott. Vivoli con nota pervenuta in data 26 ottobre 2010, prot. n. 150530 ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la nota pervenuta in data 25 novembre 2010, prot. n. 174647, con la quale il dott. Vivoli ha relazionato sull'attività svolta e sulla situazione del sodalizio e con la quale ha confermato le dimissioni dall'incarico;

Considerato che nel parere espresso da parte del Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 27 aprile 2010, era emerso che la gestione commissariale dovesse essere ulteriormente prorogata onde consentire il risanamento dell'ente;

Dato atto che non si sono reperiti negli elenchi dei professionisti disponibili a ricoprire l'incarico *de quo* soggetti idonei attivi nella provincia di Arezzo;

Tenuto conto degli indirizzi emersi a seguito dell'incontro svoltosi tra le parti presso gli Uffici del Gabinetto di questo Ministero in data 22 novembre 2010 nonché di quanto comunicato con nota n. 20890 del 10 dicembre 2010 dal comune di Civitella in Val di Chiana, portatore di specifici interessi pubblici;

Sentito il Capo di Gabinetto;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Le Signorie» con sede in Civitella in Val di Chiana (Arezzo) è prorogata fino al 30 aprile 2011 ed il rag. Vincenzo Vitale con studio a Firenze in via A. Dosio n. 88 ne è nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Giacomo Vivoli, dimissionario.

Art. 2.

Al rag. Vincenzo Vitale sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione per la gestione della società con lo specifico compito di riallineare nei termini di legge il numero dei soci all'intervento edilizio in atto, nonché a ristabilizzare la situazione economica e finanziaria dell'Ente, ovvero, qualora tale obiettivo non sia raggiungibile, il commissario governativo, come previsto dalle circolari n. 80/1980 e n. 28283 del 15 ottobre 2008, dovrà formalizzare proposta di adozione dell'idoneo provvedimento sanzionatorio previsto dalla normativa vigente entro i termini di scadenza del mandato di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 dicembre 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

11A02634
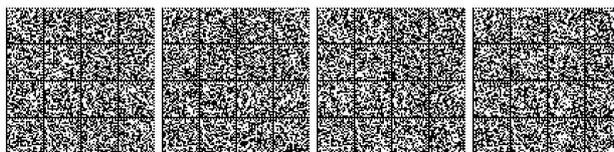
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Linea AV/AC Genova - Milano. Terzo Valico dei Giovi (CUP F81H92000000008). Assegnazione finanziamento. (Deliberazione n. 101/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001,

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso articolo 61;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visto in particolare l'art. 4, commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e visti in particolare:

l'art. 6-*quinquies* con il quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

l'articolo 12, con il quale sono state apportate modifiche al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in ordine alla revoca delle cosiddette "concessioni TAV" e in base al quale i rapporti convenzionali stipulati dalla società Treno Alta Velocità S.p.A. (TAV) con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità con Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI) e i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visti in particolare:

l'articolo 18, che demanda a questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord e
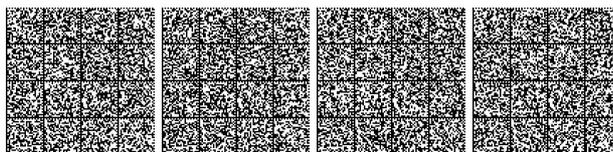
considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

l'articolo 21, che per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla menzionata legge n. 443/2001 autorizza contributi quindicennali pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato articolo 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nel «Corridoio plurimodale Tirrenico - nord Europa» la voce «Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara - Milano (Sempione)» con un costo complessivo di 4.379,555 milioni di euro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista le delibera 29 settembre 2003, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9/2004 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare del «Terzo Valico dei Giovi – linea AV/AC Milano - Genova» fissando in 4.719 milioni di euro il limite di spesa dell'intervento;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato articolo 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150/2005), con la quale questo Comitato ha approvato - tra gli altri - il dossier di valutazione relativo al «Terzo Valico dei Giovi»;

Vista la delibera 3 agosto 2005, n. 118 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8/2006), con la quale questo Comitato ha approvato l'adeguamento monetario del costo del progetto preliminare del «Terzo Valico dei Giovi – linea AV/AC Milano - Genova» per l'importo aggiuntivo di 148 milioni di euro, portando il costo complessivo dell'opera a 4.867 milioni di euro;

Vista le delibera 29 marzo 2006, n. 80 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2006), con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo del "Terzo Valico dei Giovi - linea alta velocità/alta capacità Milano - Genova" per il valore di 4.962 milioni di euro ed ha invitato RFI a redigere un'ulteriore stesura del dossier di valutazione economico-finanziaria;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), all'allegato 2 conferma, nel "Corridoio plurimodale Tirrenico - nord Europa" la voce "Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara - Milano (Sempione)";

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3, (Gazzetta Ufficiale n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto degli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) ed ha altresì preso atto della "Proposta di Piano infrastrutture strategiche", predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che riporta il quadro degli interventi da attivare a partire dall'anno 2009, tra cui figura l'opera in questione;

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 1, commi 511 e 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la nota 26 ottobre 2009, n. 42314, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'assegnazione di risorse per la «Linea AV/AC Genova - Milano: terzo valico dei Giovi»;

Viste le note 2 novembre 2009, n. 43342, e 5 novembre 2009, n 43965, con le quali il Ministero delle infrastrutture e di trasporti ha trasmesso rispettivamente la relazione istruttoria e un aggiornamento di quest'ultima;

Considerato che la decisione UE n. 884/2004 individua l'asse Genova Rotterdam, di cui il Terzo Valico dei Giovi è parte integrante, tra i progetti prioritari relativi alle Reti Ten T, per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010;

Considerato che, nella seduta del 26 giugno 2009, questo Comitato, sulla base delle assegnazioni disposte a favore del Fondo infrastrutture con le proprie delibere n. 112/2008 e n. 3/2009, ha quantificato le risorse allocabili rispettivamente per il Centro-Nord e per il Mezzogiorno, riportando in apposito quadro programmatorio l'elenco degli interventi da attivare nel triennio con identificazione delle relative fonti di copertura;

Considerato che l'Allegato infrastrutture al Documento di Programmazione economico-finanziaria 2010-2013 (DPEF), su cui la Conferenza Unificata e le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole secondo ordinaria procedura di legge, riporta, alla tabella 11, il quadro programmatorio di cui sopra:

esprimendo le stesse voci e le stesse finalità di detto quadro e recando esclusivamente alcuni scostamenti, in parte dovuti a provvedimenti di legge e in parte riconducibili al più ampio respiro strategico dell'Allegato medesimo;

confermando la destinazione complessiva di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni a carico del Fondo infrastrutture e 400 milioni a carico della legge obiettivo, per il parziale finanziamento della voce "Asse AV/AC Milano Genova – I fase";

Considerato che, nella seduta del 15 luglio 2009, questo Comitato ha, tra l'altro, approvato limitate modifiche al quadro programmatorio sopra citato, senza peraltro modificare la predetta destinazione di 500 milioni di euro complessivamente destinati alla voce «Asse AV/AC Milano Genova – I fase»;

Considerato che l'aggiornamento 2008 al Contratto di programma 2007-2011, sottoscritto tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 31 gennaio 2008, n. 6, include l'opera tra le "Opere prioritarie da avviare - tabella B04: sviluppo infrastrutturale rete alta capacità" con un costo di 5.060 milioni di euro, di cui 197 milioni di euro disponibili al 31 dicembre 2007, imputando il fabbisogno residuo a carico delle risorse che si renderanno disponibili nel 2010 per il medesimo Contratto;

Considerato che con nota n. 113720, acquisita nella seduta preparatoria del 5 novembre 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato osservazioni in ordine alla proposta di assegnazione di risorse per la «Linea AV/AC Genova - Milano: terzo valico dei Giovi»;

Considerato che con nota 6 novembre 2009 il Presidente della Regione Liguria ha confermato il sostegno della Regione alla realizzazione dell'opera e – quindi – allo stanziamento del finanziamento richiesto;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Rilevato in seduta l'accordo degli altri Ministri e Sottosegretari presenti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare:

che l'opera è dotata di progetto definitivo approvato da questo Comitato con delibera n. 80/2006,

che, con riferimento alle modalità di realizzazione, con l'articolo 12 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato previsto il ripristino delle convenzioni con i General Contractor, precedentemente revocate dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasferendone, senza soluzione di continuità, la titolarità, originariamente in capo a TAV, a RFI;

che il costo aggiornato dell'opera è indicato, nella relazione trasmessa dal Ministero proponente, in 5.400 milioni di euro, comprensivo dell'adeguamento monetario per la realizzazione dell'intervento, e che tale importo figura nell'aggiornamento 2009 del Contratto di programma 2007-2011 in fase di completamento dell'*iter* approvativo;

che le disponibilità finanziarie esistenti risultano ora essere pari a 219,5 milioni di euro, di cui 218,7 a valere su risorse di precedenti Contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI e 0,7 milioni di euro a valere sulla legge 27 dicembre 1997 n. 450 (legge finanziaria 1998);

che la contrattualizzazione dell'opera avverrà per lotti costruttivi anche non funzionali, impegnativi per le parti nei soli limiti dei finanziamenti che saranno resi effettivamente disponibili a carico della finanza pubblica;

che le garanzie offerte dal Contraente generale, di cui questo Comitato ha preso atto nella citata delibera n. 80/2006, dovranno essere prestate progressivamente e proporzionalmente ai finanziamenti che saranno accordati fino a raggiungere l'intero ammontare previsto;

che, per la realizzazione di una prima fase costruttiva non funzionale, è richiesta l'assegnazione di 400 milioni di euro a carico delle risorse della legge obiettivo, di cui all'articolo 21 del decreto legge n. 185/2008, e di 100 milioni di euro a carico del Fondo infrastrutture – quota del 15 per cento a favore del Centro-Nord;
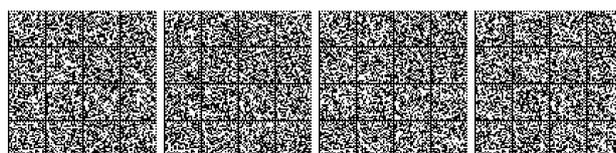
che il fabbisogno di competenza e di cassa relativo alle suddette assegnazioni è il seguente:

2010: 400 milioni di euro;

2011: 100 milioni di euro;

che con il finanziamento di cui sopra le risorse disponibili risultano pari a 719,5 milioni di euro, corrispondenti al 13,3 per cento del valore complessivo dell'opera, al netto di eventuali spese pregresse e delle somme a disposizione del Soggetto Aggiudicatore, per la realizzazione del 1° lotto costruttivo dell'opera.

Delibera:

1. Assegnazione contributi

1.1 Per la realizzazione di un primo lotto costruttivo non funzionale della "Linea AV/AC Genova – Milano: terzo valico dei Giovi", è disposta a favore di RFI l'assegnazione di un contributo di 35.470.028 euro per 15 anni, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, con decorrenza dal 2010.

Il suddetto contributo, suscettibile di sviluppare al tasso attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimento di 400.000.000 di euro, è stato quantificato includendo, nel costo di realizzazione degli investimenti, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

1.2 Per la realizzazione del lotto costruttivo di cui al punto 1.1 è altresì disposta a favore di RFI l'assegnazione di un finanziamento di euro 100.000.000 a carico del Fondo infrastrutture e più specificamente a carico della quota del 15 per cento destinata a favore del Centro-Nord.

Il finanziamento sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

2. Altre disposizioni

2.1 In sede di sottoposizione a questo Comitato dell'aggiornamento 2009 del contratto di programma RFI 2007 – 2011, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a trasmettere le seguenti informazioni:

descrizione analitica della cause che hanno portato all'incremento del costo del progetto rispetto al limite di spesa individuato con la delibera n. 80/2006;

indicazione delle fonti di finanziamento alternative al bilancio statale, in particolare delle risorse europee nell'ambito delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T);

cronoprogrammi dei fabbisogni di competenza, delle contabilizzazioni e dei lavori per l'intera opera e per il suddetto 1° lotto costruttivo.

2.2 RFI, in qualità di soggetto aggiudicatore, è autorizzata a procedere alla contrattualizzazione dell'opera intera per lotti successivi costruttivi non funzionali, impegnativi per le parti nei limiti dei rispettivi finanziamenti che si renderanno effettivamente disponibili a carico della finanza pubblica.

2.3 L'efficacia della presente delibera è altresì subordinata alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica delle schede aggiornate ex delibera n. 63/2003 e dello schema di piano economico-finanziario redatto ai sensi della delibera n. 11/2004.

3. Disposizioni finali

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

3.2 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario : MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 251.

11A02798

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Programma statistico nazionale 2008-2010. Aggiornamento per l'anno 2010.(Deliberazione n. 95/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente, tra l'altro, misure in materia di investimenti;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale (SISTAN) e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto in particolare l'art. 6-*bis* del predetto decreto legislativo - introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, concernente le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica;

Visto inoltre il successivo art. 13 del medesimo decreto legislativo n. 322/1989, concernente il Programma statistico nazionale (PSN) e la sua procedura di approvazione;

Visti l'art. 2, comma 4, l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1 e l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demandano, fra l'altro, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il compito di favorire l'interscambio di dati e di informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali e regionali e dalle province autonome;

Visto il decreto legislativo 6 dicembre 1997, n. 430 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti la propria delibera del 21 dicembre 2007, n. 146 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008), e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008 (*Gazzetta Ufficiale* n. 252/2008), con i quali è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010;

Vista la propria delibera del 12 dicembre 2008, n. 118 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71/2009), con la quale è stato approvato l'aggiornamento per il biennio 2009-2010 al citato Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010;

Viste le note 25 giugno 2010, n. 718 e 8 ottobre 2010, n. 6078, con cui il presidente dell'ISTAT richiede l'inserimento del tema all'ordine del giorno del Comitato e con cui si trasmettono l'aggiornamento 2010 del PSN 2008-2010, la delibera 9 marzo 2009 di approvazione dello stesso da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT), il documento di dettaglio per la ripartizione dei costi dei soli progetti con anno di esecuzione 2010 e il relativo materiale istruttorio;

Considerato che il Programma statistico nazionale costituisce lo strumento d'indirizzo per la rilevazione dei dati e delle informazioni d'interesse comune per tutti i soggetti del SISTAN, in un'ottica di armonizzazione della funzione statistica a livello comunitario, tenendo altresì conto del trasferimento di funzioni a regioni ed enti locali, e ribadita l'esigenza di sviluppare qualitativamente e quantitativamente l'informazione statistica, attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti i soggetti del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 322/1989;

Considerata l'opportunità che l'ISTAT, in attuazione degli inviti più volte formulati da questo Comitato da ultimo con la citata delibera n. 118/2008, provveda ad analizzare i costi delle attività programmate per l'intero periodo di riferimento, comprese quelle svolte dagli altri soggetti del SISTAN che partecipano al Programma;

Tenuto conto che la programmazione del Programma statistico nazionale, a partire da quello 2008-2010, è a triennio fisso e non più a triennio slittato, e che questo Comitato, ai sensi del citato decreto legislativo n. 322/1989, si esprime sia sul Programma triennale, sia sugli aggiornamenti annualmente predisposti dall'ISTAT con riferimento al periodo residuo;

Acquisito il parere favorevole, espresso dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica (COGIS) nella seduta del 15 luglio 2009, e tenuto conto delle osservazioni ivi esposte;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata sull'aggiornamento del Programma in esame, espresso nella seduta del 29 ottobre 2009, contenente le osservazioni formulate dalle regioni e dagli enti locali;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha espresso il proprio parere favorevole in data 10 giugno 2010;

Su proposta del presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:

È approvato l'aggiornamento per l'anno 2010 del Programma statistico nazionale 2008-2010 trasmesso dall'Istituto nazionale di statistica. Il documento in esame aggiorna gli indirizzi dell'informazione statistica per i soggetti appartenenti al SISTAN e dà conto di 1.141 progetti, di cui:

più della metà (616) è volta al consolidamento e miglioramento della produzione statistica a sostegno delle decisioni di politica economica, nonché di quelle di imprese e cittadini;

115 progetti rispondono all'esigenza di integrare e armonizzare la produzione e i metodi statistici in ambito europeo e internazionale;

109 contribuiscono allo sviluppo di nuova produzione statistica in aree cruciali, a forte domanda informativa (ambiente, cultura, giustizia, immigrazione, innovazione tecnologica, mercati dei beni e dei servizi);

67 sono finalizzati allo sviluppo di sistemi informativi integrati;

50 sono mirati alla valorizzazione delle fonti informative organizzate private e pubbliche già esistenti;

i restanti 184 progetti programmati contribuiscono al rafforzamento della cultura statistica, allo sviluppo di rilevazioni e metodi, all'utilizzo di nuova tecnologia e al monitoraggio delle esigenze dell'utente.

Nell'ambito dei singoli settori di interesse, il SISTAN prevede di perseguire i seguenti principali obiettivi:

l'armonizzazione delle statistiche nazionali nel contesto europeo, l'ampliamento del periodo delle serie storiche, la georeferenziazione delle informazioni statistiche, al fine di caratterizzare i territori, nel rispetto del principio del contenimento dei costi della statistica ufficiale e dell'onere per i rispondenti;

le attività volte alla progettazione, organizzazione e realizzazione dei censimenti generali;

l'ampliamento delle statistiche in materia di mercato del lavoro, immigrazione, sistema sanitario, assistenza e previdenza, pubblica amministrazione, giustizia, istruzione;

l'adozione della nuova classificazione Ateco 2007, il miglioramento del sistema delle statistiche sui prezzi al consumo, il consolidamento dell'informazione statistica sul sistema economico e competitività delle imprese e lo sviluppo di iniziative prototipali di interesse locale.

Invita:

L'ISTAT ad approfondire, ed estendere a tutto il periodo di riferimento del Programma, l'analisi dei costi delle attività programmate, fondamentale per l'attività di programmazione della produzione statistica ufficiale, coerentemente con quanto osservato dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica nel citato parere reso il 15 luglio 2009.

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 299

11A02801

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DELIBERAZIONE 28 gennaio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edilizia Coop 88 società cooperativa» in Trento e nomina del commissario liquidatore. (Deliberazione n. 105).

IL PRESIDENTE

(*Omissis*).

Delibera

1. di porre in liquidazione coatta amministrativa, per i motivi in premessa indicati, la Cooperativa Edilizia Coop 88 Società Cooperativa con sede in Trento, via Fermi, 7, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Massimo Frizzi, con studio in Trento, Piazza Mosna, 25;

2. di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

3. di dare atto che, con l'adozione del presente provvedimento, ha termine il commissariamento della medesima cooperativa disposto con propria deliberazione n. 3056 del 23 dicembre 2010, dando atto che il commissario ha rinunciato al proprio compenso e che lo stesso non è tenuto agli adempimenti conclusivi per tale incarico;

4. di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento all'eventuale nomina del comitato di sorveglianza ove la complessità della procedura la renda opportuna;

5. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa a carco del bilancio provinciale;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione al commissario, all'ex rappresentante legale della cooperativa interessata ed al Registro imprese della Camera di commercio di Trento per la sua trascrizione.

Trento, 28 gennaio 2011

Il presidente: DELLAI

11A02728

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 26 gennaio 2011 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gianluigi Rusconi, Console onorario della Repubblica dell'Angola in Varese.

11A02629

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale Svizzero relativo alla non imponibilità dell'I.V.A. sui pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006.

Il giorno 4 ottobre 2010 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale Svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernando, autorizzato con legge 13 maggio 2010, n. 81, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 - 8 giugno 2010.

In conformità alle disposizioni previste nell'Accordo, lo stesso è entrato in vigore il 4 ottobre 2010.

11A02630

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito del 24 aprile 1974, firmato a Nicosia il 4 giugno 2009.

Il giorno 23 novembre 2010 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito del 24 aprile 1974, autorizzato con legge 3 maggio 2010, n. 70, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 - 19 maggio 2010.

In conformità all'art. V, il Protocollo è entrato in vigore il 23 novembre 2010.

11A02631

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia d'Italia dell'Istituto «Serve del Signore e della Vergine di Matarà», in Segni.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 gennaio 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Provincia d'Italia dell'Istituto «Serve del Signore e della Vergine di Matarà», con sede in Segni (Roma).

11A02620
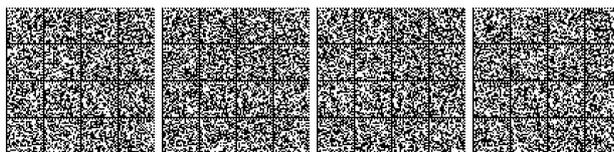
Accertamento del fine prevalente di culto alla Confraternita dei disciplinanti di San Giovanni Battista, in Albenga

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 gennaio 2011, viene accertato il fine prevalente di culto alla Confraternita dei disciplinanti di San Giovanni Battista, con sede in Albenga (Savona), frazione Campochiesa.

11A02621

Riconoscimento della civile soppressione del Monastero delle Suore Orsoline dell'Unione Romana, in Manerbio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 gennaio 2011, viene soppresso il Monastero delle Suore Orsoline dell'Unione Romana, con sede in Manerbio (Brescia).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

11A02622

Approvazione del trasferimento della sede della Pia unione «Istituto dei Missionari della Istruzione Religiosa» detta brevemente «Istituto Ali Materne», in Cittanova.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2011, viene approvato il trasferimento della sede della pia unione «Istituto dei Missionari della Istruzione Religiosa» detta brevemente «Istituto Ali Materne» da Cittanova (Reggio Calabria) a Gioiosa Ionica (Reggio Calabria).

11A02623

MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione mediante procedura centralizzata dell'attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione del medicinale «Hiprabovis Ibr Marker Live».

Estratto provvedimento n. 42 del 15 febbraio 2011

Specialità medicinale: HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra S.A., Girona (Spagna).

Confezioni autorizzate:

flacone 10 ml 5 dosi + solvente 10 ml, N.I.N. procedura europea 104181019 EU/2/10/114/001;

flacone 10 ml 25 dosi + solvente 50 ml, N.I.N. procedura europea 104181021 EU/2/10/114/002.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione C(2011)579 del 27 gennaio 2011 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

11A02638

Registrazione mediante procedura centralizzata dell'attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione del medicinale «Quadrisol».

Estratto provvedimento n. 43 del 15 febbraio 2011

Nuovo titolare A.I.C.: Pfizer Ltd - U.K.

Nuovo rappresentante in Italia: Pfizer Italia S.r.l.

Specialità medicinale: QUADRISOL.

Confezioni autorizzate:

EU/2/97/005/001 - 100 mg/ml flacone 30 ml - N.I.N. 102924014;

EU/2/97/005/005 - 100 mg/ml 3 flaconi da 30 ml - N.I.N. 102924053.

Regime di dispensazione: da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia unica non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con la decisione C(2010)707 del 29 gennaio 2010 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) che ne trasferisce la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio da Intervet International B.V., Boxmeer Paesi Bassi a Pfizer Limited, Sandwich Regno Unito, con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione nonché con il relativo regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

11A02639

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dectomax» soluzione iniettabile.

Estratto provvedimento n. 40 del 15 febbraio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario DECTOMAX soluzione iniettabile.

Confezioni:

A.I.C. n. 100400011 - flacone da 50 ml per bovini e ovini;

A.I.C. n. 100400023 - flacone da 200 ml per bovini e ovini;

A.I.C. n. 100400035 - flacone da 500 ml per bovini e ovini;

A.I.C. n. 100400050 - flacone da 50 ml per suini;

A.I.C. n. 100400047 - flacone da 200 ml per suini;

A.I.C. n. 100400062 - flacone da 500 ml per suini.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede in via Isonzo, 71 - 04100 Latina, codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: revisione dei medicinali per uso veterinario (decreto ministeriale 4 marzo 2005), modifica tempo di attesa.

Si autorizzano i seguenti nuovi tempi di attesa:

bovini: carne e visceri: 60 giorni;

suini: carne e visceri: 61 giorni,

con la conferma della seguente avvertenza: «Uso non consentito in animali che producono latte destinato al consumo umano».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02640

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carbesia».

Estratto provvedimento n. 41 del 15 febbraio 2011

Medicinale per uso veterinario CARBESIA.

Confezioni:

flacone da 10 ml (per cani) - A.I.C. n. 101952048;

flacone da 100 ml (per bovini) - A.I.C. n. 101952051;

flacone da 100 ml (per cavallo non *DPA)* - A.I.C. n. 101952024.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede in Segrate (Milano), via F.lli Cervi s.n.c., Palazzo Borromini, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento:

1) variazione tipo II - modifica tempi di attesa per la specie bovina - confezione flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101952051;

2) variazione tipo IA - B.II.f.1 a1 - modifica della validità del prodotto finito (tutte le confezioni);

3) variazione tipo IA - modifica nome sito produzione, controllo e rilascio lotti (tutte le confezioni).

Si autorizzano, per medicinale veterinario indicato in oggetto:

1) la modifica dei tempi di attesa esclusivamente per la specie bovina (flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101952051). La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di attesa:

carne: da 90 giorni a 213 giorni;

latte: da 7 a 6 giorni (dodici mungiture);

2) la riduzione della validità del prodotto finito, per tutte e tre le confezioni, da 24 mesi a 18 mesi;

3) la modifica del nome del sito di produzione, controllo qualità e rilascio lotti per tutte e tre le confezioni:

da: Essex Animal Health Friesoythe - Sedelsbergerstrasse 2-4 - 26169 Friesoythe;

a: Vet Pharma Friesoythe GmbH - Sedelsbergerstrasse 2-4 - 26169 Friesoythe.

Relativamente alla riduzione della validità, i lotti già in commercio fabbricati da almeno 18 mesi devono essere ritirati immediatamente.

Gli stampati di tutti gli altri lotti già in commercio, per quanto concerne la modifica della validità, devono essere adeguati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio del flacone da 100 ml per bovini - A.I.C. n. 101952051, relativa alla modifica dei tempi di attesa, deve essere effettuato entro 30 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02641

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'associazione Aprovito, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine Controllata dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 18 gennaio 2011, con la partecipazione di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 20 e 21 gennaio 2011, presente il funzionario della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "VAL D'ARNO DI SOPRA" O "VALDARNO DI SOPRA"

Articolo 1

1. La denominazione di origine controllata "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie :
Bianco anche Spumante, Rosso, Rosato anche Spumante, Chardonnay, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Sangiovese, Syrah, Sauvignon e Passito.
2. È consentito anche l'utilizzo delle sottozone "Pietraviva" e "Pratomagno" che vengono disciplinate tramite gli allegati 1 e 2 in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto nei suddetti allegati, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

1. I vini della denominazione di origine controllata "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Bianco, "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" bianco spumante:
Chardonnay dal 40 all'80%, Malvasia bianca lunga da 0 a 30%, Trebbiano Toscano da 0 a 20%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Rosso, Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" rosato, "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" rosato spumante:
Merlot dal 40 all'80%, Cabernet sauvignon da 0 a 35%, Syrah da 0 a 35%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" passito:
Malvasia bianca lunga dal 40 all'80%, Chardonnay fino al 30%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
I vini "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" con le seguenti specificazioni:
Chardonnay
Sauvignon
Cabernet sauvignon
Cabernet franc
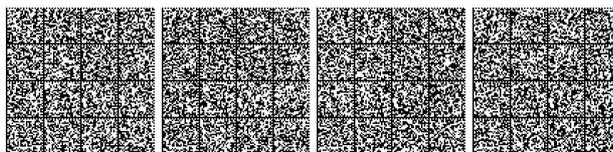
Merlot
Sangiovese
Syrah
devono essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei sopracitati vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3

1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla viticoltura dell'intero territorio dei comuni di Cavriglia, Montevarchi, Bucine, Pergine Valdarno, Civitella in Val di Chiana, Pian di Scò, Castelfranco di Sopra, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, San Giovanni Valdarno, Castiglion Fibocchi e Laterina.
La sottozona "Pietraviva" comprende l'intero territorio dei comuni di Cavriglia, Montevarchi, Bucine, SanGiovanni Valdarno, Pergine Valdarno e Civitella in Val di Chiana, mentre la sottozona "Pratomagno" comprende l'intero territorio dei comuni di Pian di Scò, Castelfranco di Sopra, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi e Laterina.

Articolo 4

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono esclusi, ai fini dell'iscrizione al relativo schedario, i vigneti che siano ubicati ad una altitudine inferiore ai 170 metri s.l.m.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra", inclusi nelle aree dei comuni sopra indicati.
3. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non potrà essere inferiore a 3300.
4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona, privilegiando quelli a più bassa espansione e comunque atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi.
5. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.
6. Le produzioni massime di uva per ettaro, per pianta ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

TIPOLOGIA	PRODUZIONE MASSIMA t/ha	PRODUZIONE MASSIMA kg/pianta	TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE MINIMO % VOL
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" bianco, bianco spumante e passito	12,0	3,6	10,5
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" rosato e rosato spumante	12,0	3,6	10,5
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" rosso	12,0	3,6	11

“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Chardonnay	12,0	3,6	11
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Cabernet franc	12,0	3,6	11,5
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Cabernet sauvignon	12,0	3,6	11,5
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Merlot	12,0	3,6	11,5
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Sangiovese	12,0	3,6	11,5
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Syrah	12,0	3,6	11,5
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Sauvignon	12,0	3,6	11

7. Salvo quanto disposto alla lettera f), comma 1, articolo 10 del D. Lgs. 61/2010, la produzione del vigneto con densità inferiore a 3.300 ceppi per ettaro è rapportata alla resa per ceppo sopra determinata. In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
8. Per la tipologia “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” passito la produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 7,5 t/ha e 2,2 kg/pianta e, al termine dell’appassimento, le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 16% vol.
9. Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa è:

Anno vegetativo	Produzione ammessa
I e II anno	0 %
III anno	60 %
IV anno e successivi	100 %

Articolo 5

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio ove previsto, l'imbottigliamento, devono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione delimitato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.
2. È tuttavia consentito che dette operazioni possano effettuarsi nei comuni della provincia di Arezzo, confinanti con la zona di produzione.
3. Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
4. Per tutti i vini di cui all’articolo 1 non è consentita la pratica della dolcificazione.
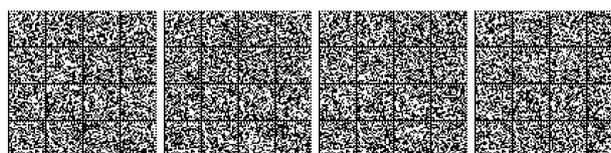
5. È ammessa la colmatura dei vini, di cui all'art. 1, in corso d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa tipologia, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5%.
6. La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra”, qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non oltre il 75% , anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimale consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine . Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita .
Per la tipologia passito la resa sarà del 35% senza diritto di tolleranze.
7. La qualificazione “riserva” spetta ai seguenti vini :
- ““Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” rosso
- “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Merlot
- “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Sangiovese
- “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Cabernet sauvignon

purchè le partite destinate a fregiarsi di detta menzione vengano sottoposte a un periodo minimo in legno di sei mesi.
8. Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi indicata :
- “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” bianco, rosato e le tipologie monovarietali a bacca bianca non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.
- “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” rosso e le tipologie monovarietali a bacca rossa non possono essere immessi al consumo prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.
- “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” rosso e le tipologie monovarietali a bacca rossa con menzione “riserva” non possono essere immessi al consumo prima di 24 mesi dalla conclusione del periodo di raccolta delle uve, di cui 6 mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno della vendemmia.
- “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” passito non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Articolo 6

1. I vini a denominazione di origine controllata “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche :

“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: fine, delicato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” bianco spumante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato;
spuma: fine e persistente
sapore: da extra brut a demi-sec, fruttato, armonico, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" rosato:
colore: da rosato tenue a rosato intenso, senza riflessi violacei;
odore: fine, delicato, fruttato;
sapore: secco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" rosato spumante:
colore: da rosato tenue a rosato intenso;
odore: fine, delicato, fruttato;
spuma : fine e persistente;
sapore: da extra brut a demi-sec, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: fine, fruttato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo 21,00 g/l.

"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Chardonnay:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, intenso, fruttato e floreale;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Sauvignon:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, caratteristico, complesso;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, caratteristico, complesso, erbaceo;
sapore: secco, caratteristico, armonico;
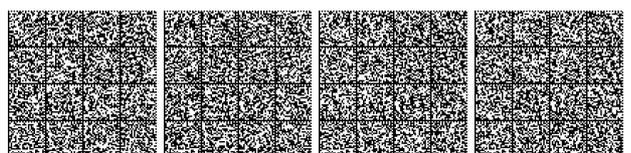
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Merlot:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, fruttato, complesso con sentori vegetali;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Sangiovese:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: floreale e fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Syrah:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: profumi di piccoli frutti rossi e spezie;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" passito:
colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato;
odore: delicato, caratteristico, intenso, etereo;
sapore: dolce, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.
3. È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche – modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra menzionati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7

1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
2. Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria, ad esclusione della tipologia spumante.

4. È consentita l'indicazione della menzione "riserva" alle condizioni stabilite all'articolo 5 comma 7 e 8.
3. Per i vini designati con la denominazione di origine controllata "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" è consentito l'uso della menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimo o nome tradizionale figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.Lgs. 61/2010.

Articolo 8

1. I vini di cui all'art. 1 sono immessi al consumo in recipienti del seguente volume nominale: litri 0,187, 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000 e 5,000.
2. Per tutte le tipologie di cui all'articolo 1, sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATO *1*

SOTTOZONA "PIETRAVIVA"

Articolo 1

1. I vini a denominazione di origine controllata "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" possono fregiarsi della menzione aggiuntiva "Pietraviva" solo se le uve ed i vini prodotti hanno origine esclusiva nei rispettivi territori stabiliti nell'art. 3 del disciplinare e che non siano stati sottoposti a un coacervo.

Articolo 2

1. La denominazione di origine controllata "Val d'Arno di Sopra" Pietraviva o "Valdarno di Sopra" Pietraviva deve essere ottenuta da uve prodotte in vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Val d'Arno di Sopra" Pietraviva o "Valdarno di Sopra" Pietraviva bianco:
Sauvignon dal 40 all'80%, Chardonnay da 0 a 30%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Val d'Arno di Sopra" Pietraviva o "Valdarno di Sopra" Pietraviva rosso:
Sangiovese dal 40 all'80%, Cabernet Sauvignon da 0 a 30%, Merlot da 0 a 30%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 20%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Val d'Arno di Sopra" Pietraviva o "Valdarno di Sopra" Pietraviva Vendemmia Tardiva:
Malvasia bianca lunga almeno il 40%, Chardonnay da 0 a 30 %.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Val d'Arno di Sopra" Pietraviva o "Valdarno di Sopra" Pietraviva con le seguenti specificazioni:
Malvasia bianca lunga
Canaiolo nero
Pugnitello
Malvasia nera (da Malvasia nera di Lecce e Malvasia nera di Brindisi)
Ciliegiolo
Sangiovese
Queste tipologie di prodotto devono essere ottenute, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei sopracitati vitigni e la rimanente parte da uno o più vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella regione Toscana.

Articolo 3

1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Val d'Arno di Sopra" Pietraviva o "Valdarno di Sopra" Pietraviva ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla viticoltura dell'intero territorio dei comuni di Cavriglia, Montevarchi, Bucine, Pergine Valdarno, Civitella in Val di Chiana e San Giovanni Valdarno.

Articolo 4

1. Sono esclusi ai fini dell'iscrizione al relativo schedario i vigneti che siano ubicati ad una altitudine inferiore ai 170 metri s.l.m.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione "Val d'Arno di Sopra" Pietraviva o "Valdarno di Sopra" Pietraviva, inclusi nelle aree dei comuni sopra indicati.
2. Le produzioni massime di uva per ettaro e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi previste per i vini a denominazione di origine controllata "Val d'Arno di Sopra" Pietraviva o "Valdarno di Sopra" Pietraviva sono i seguenti:

TIPOLOGIA	PRODUZIONE MASSIMA t/ha	PRODUZIONE MASSIMA kg/pianta	TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE MINIMO %VOL.
"Val d'Arno di Sopra" Pietraviva o "Valdarno di Sopra" Pietraviva Bianco e Vendemmia Tardiva	9,0	2,7	12
"Val d'Arno di Sopra" Pietraviva o "Valdarno di Sopra" Pietraviva Rosso	9,0	2,7	12
"Val d'Arno di Sopra" Pietraviva o "Valdarno di Sopra" Pietraviva Malvasia bianca lunga	9,0	2,7	11,5
"Val d'Arno di Sopra" Pietraviva o "Valdarno di Sopra" Pietraviva Canaiolo nero	9,0	2,7	12
"Val d'Arno di Sopra" Pietraviva o "Valdarno di Sopra" Pietraviva Pugnitello	9,0	2,7	12
"Val d'Arno di Sopra" Pietraviva o "Valdarno di Sopra" Pietraviva Malvasia nera	9,0	2,7	12
"Val d'Arno di Sopra" Pietraviva o "Valdarno di Sopra" Pietraviva Ciliegiolo	9,0	2,7	12
"Val d'Arno di Sopra" Pietraviva o "Valdarno di Sopra" Pietraviva Sangiovese	9,0	2,7	12

2. La qualificazione riserva in abbinamento alla sottozona “Pietraviva” è riservata ai seguenti vini: “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” rosso purchè le partite destinate a fregiarsi di detta menzione vengano sottoposte a un periodo minimo di invecchiamento di 24 mesi, di cui 6 mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno della vendemmia.
3. Per la tipologia “Val d’Arno di Sopra” Pietraviva o “Valdarno di Sopra” Pietraviva Vendemmia Tardiva la produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 7,5 t/ha e 2,2 kg/pianta e, al termine dell’appassimento, le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol.

Articolo 5

1. I vini a denominazione di origine controllata “Val d’Arno di Sopra” Pietraviva o “Valdarno di Sopra” Pietraviva devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

“Val d’Arno di Sopra” Pietraviva o “Valdarno di Sopra” Pietraviva bianco**:**
colore: giallo paglierino, anche intenso;
odore: fine, intenso, fruttato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

“Val d’Arno di Sopra” Pietraviva o “Valdarno di Sopra” Pietraviva rosso:
colore: dal rosso rubino al rubino intenso;
odore: intenso, fine, fruttato, vegetale;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

“Val d’Arno di Sopra” Pietraviva o “Valdarno di Sopra” Pietraviva Malvasia bianca lunga:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato, intenso, floreale;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

“Val d’Arno di Sopra” Pietraviva o “Valdarno di Sopra” Pietraviva Canaiolo nero:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: fine, floreale e caratteristico;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

“Val d’Arno di Sopra” Pietraviva o “Valdarno di Sopra” Pietraviva Pugnitello:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, complesso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

"Val d'Arno di Sopra" Pietraviva o "Valdarno di Sopra" Pietraviva Malvasia nera:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: fine, fruttato e balsamico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 0g/l.

"Val d'Arno di Sopra" Pietraviva o "Valdarno di Sopra" Pietraviva Vendemmia Tardiva:
colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato;
odore: delicato, caratteristico, intenso, etereo;
sapore: vellutato dolce, armonico con pronunciata rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

"Val d'Arno di Sopra" Pietraviva o "Valdarno di Sopra" Pietraviva Ciliegiolo:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

"Val d'Arno di Sopra" Pietraviva o "Valdarno di Sopra" Pietraviva Sangiovese:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: floreale e fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

ALLEGATO *2*
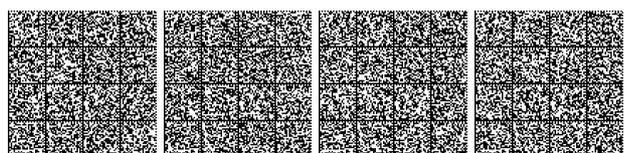
SOTTOZONA "PRATOMAGNO"

Articolo 1

1. La denominazione di origine controllata "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" può fregiarsi della menzione aggiuntiva "Pratomagno" solo se le uve ed i vini prodotti hanno origine esclusiva nei rispettivi territori stabiliti nell'art. 3 del disciplinare e che non siano stati sottoposti a un coacervo.

Articolo 2

1. La denominazione di origine controllata "Val d'Arno di Sopra" Pratomagno o "Valdarno di Sopra" Pratomagno deve essere ottenuta da uve prodotte in vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Val d'Arno di Sopra" Pratomagno o "Valdarno di Sopra" Pratomagno bianco:
Sauvignon dal 40 all'80%, Chardonnay da 0 a 30%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Val d'Arno di Sopra" Pratomagno o "Valdarno di Sopra" Pratomagno rosso:
Sangiovese dal 40 all'80%, Cabernet sauvignon da 0 a 30%, Merlot da 0 a 30%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Val d'Arno di Sopra" Pratomagno o "Valdarno di Sopra" Pratomagno Vendemmia Tardiva:
Malvasia bianca lunga almeno il 40% , Chardonnay da 0 a 30 %.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Val d'Arno di Sopra" Pratomagno o "Valdarno di Sopra" Pratomagno con le seguenti specificazioni:
Malvasia bianca lunga
Chardonnay
Canaiolo nero
Pugnitello
Malvasia nera
Sangiovese
Queste tipologie di prodotto devono essere ottenute, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei sopracitati vitigni e la rimanente parte da uno o più vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella regione Toscana.
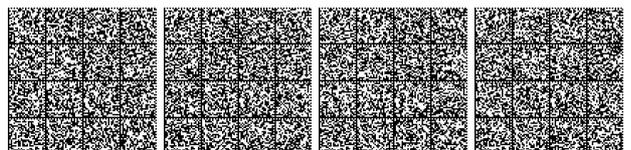
Articolo 3

1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Val d’Arno di Sopra” Pratomagno o “Valdarno di Sopra” Pratomagno comprende l’intero territorio dei comuni di Pian di Scò, Castelfranco di Sopra, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi e Laterina.

Articolo 4

1. Sono esclusi ai fini dell’iscrizione al relativo albo i vigneti che siano ubicati ad una altitudine inferiore ai 170 metri s.l.m.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione “Val d’Arno di Sopra” Pratomagno o “Valdarno di Sopra” Pratomagno , inclusi nelle aree dei comuni sopra indicati.

2. Le produzioni massime di uva per ettaro e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi previste per i vini a denominazione di origine controllata “Val d’Arno di Sopra” Pratomagno o “Valdarno di Sopra” Pratomagno sono i seguenti:

TIPOLOGIA	PRODUZIONE MASSIMA t/ha	PRODUZIONE MASSIMA kg/pianta	TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE MINIMO %VOL.
“Val d’Arno di Sopra” Pratomagno o “Valdarno di Sopra” Pratomagno Bianco e Vendemmia Tardiva	9,0	2,7	12
“Val d’Arno di Sopra” Pratomagno o “Valdarno di Sopra” Pratomagno Rosso	9,0	2,7	12
“Val d’Arno di Sopra” Pratomagno o “Valdarno di Sopra” Pratomagno Malvasia bianca lunga	9,0	2,7	11,5
“Val d’Arno di Sopra” Pratomagno o “Valdarno di Sopra” Pratomagno Chardonnay	12,0	3,6	11
“Val d’Arno di Sopra” Pratomagno o “Valdarno di Sopra” Pratomagno Canaiolo nero	9,0	2,7	12
“Val d’Arno di Sopra” Pratomagno o “Valdarno di Sopra” Pratomagno Pugnitello	9,0	2,7	12
“Val d’Arno di Sopra” Pratomagno o “Valdarno di Sopra” Pratomagno Malvasia nera	9,0	2,7	12
“Val d’Arno di Sopra” Pietraviva o “Valdarno di Sopra” Pietraviva Sangiovese	9,0	2,7	12

2. La qualificazione riserva in abbinamento alla sottozona “Pratomagno” è riservata ai seguenti vini : “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” rosso purchè le partite destinate a fregiarsi di detta menzione vengano sottoposte a un periodo minimo di invecchiamento di 24 mesi, di cui 6 mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno della vendemmia.
3. Per la tipologia “Val d’Arno di Sopra” Pratomagno o “Valdarno di Sopra” Pratomagno Vendemmia Tardiva la produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 7,5 t/ha e 2,2 kg/pianta e, al termine dell’appassimento, le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol.

Articolo 5

1. I vini a denominazione di origine controllata “Val d’Arno di Sopra” Pratomagno o “Valdarno di Sopra” Pratomagno devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

“Val d’Arno di Sopra” Pratomagno o “Valdarno di Sopra” Pratomagno bianco:
colore: giallo paglierino, anche intenso;
odore: fine, intenso, fruttato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

“Val d’Arno di Sopra” Pratomagno o “Valdarno di Sopra” Pratomagno rosso:
colore: dal rosso rubino al rubino intenso;
odore: intenso, fine, fruttato, vegetale;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

“Val d’Arno di Sopra” Pratomagno o “Valdarno di Sopra” Pratomagno Malvasia bianca lunga:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato, intenso, floreale;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

“Val d’Arno di Sopra” Pratomagno o “Valdarno di Sopra” Pratomagno Chardonnay:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, intenso, fruttato e floreale;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

“Val d’Arno di Sopra” Pratomagno o “Valdarno di Sopra” Pratomagno Canaiolo nero:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: fine, floreale, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

"Val d'Arno di Sopra" Pratomagno o "Valdarno di Sopra" Pratomagno Pugnitello:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, complesso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

"Val d'Arno di Sopra" Pratomagno o "Valdarno di Sopra" Pratomagno Malvasia nera:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: fine, fruttato e balsamico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

"Val d'Arno di Sopra" Pratomagno o "Valdarno di Sopra" Pratomagno Sangiovese:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: floreale e fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

"Val d'Arno di Sopra" Pratomagno o "Valdarno di Sopra" Pratomagno Vendemmia Tardiva:
colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato;
odore: delicato, caratteristico, intenso, etereo;
sapore: vellutato dolce, armonico con pronunciata rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 10,00% svolto;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

11A02755

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale alla società «Magazzini generali doganali riuniti S.p.a.», in Torino.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 2011 alla società «Magazzini generali doganali riuniti S.p.a.», con sede legale in Torino, corso Vinzaglio, 24 è revocata l'autorizzazione ad esercitare l'attività in regime di magazzino generale sito in Arluno (Milano), via Bellini 2/4.

11A02615

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 13 maggio 2010 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Riprogrammazione del fondo infrastrutture ex decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, art. 6-*quinquies*. (Deliberazione n. 31/2010)» (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2010).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 39, seconda colonna, al primo capoverso delle premesse, al quinto rigo, dove è scritto: «…vengano *individuali* dal Governo attraverso…», leggasi: «…vengano *individuati* dal Governo attraverso…»; inoltre, alla pag. 40, prima colonna, al penultimo capoverso delle premesse, al quarto rigo, dove è scritto: «…aree sottoutilizzate (FAS) ed ha assegnato *21* Fondo infrastrutture,…», leggasi: «…aree sottoutilizzate (FAS) ed ha assegnato *al* Fondo infrastrutture,…».

11A02937

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-051) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.